

09/05 '05 10:57

0847055338


MAP Dircommercio +++ CCIA

001/002

C.Q. TOGNONI



MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
 Direzione Generale per il Commercio, le Assicurazioni e
 i Servizi - Servizio Centrale Camere di Commercio -
 Ufficio B3 "Finanza camerale"




00187 - Via Sallustiana, 53

ALLE CAMERE DI COMMERCIO,
 INDUSTRIA, ARTIGIANATO E
 AGRICOLTURA

Allegati

MAP
 Dir.Gen. Commercio Assicurazioni e Servizi
 USCITA - 09/05/2005 - 0003885

ROMA


ALL'UNIONCAMERE
 P.zza Sallustio, 21

00187 ROMA

A INFOCAMERE
 Sede di Roma
 Sede di Padova

LETTERA CIRCOLARE

Oggetto: Ravvedimento operoso



Nella gazzetta ufficiale n. 90 del 19 aprile 2005 è stato pubblicato il decreto 27 gennaio 2005, n. 54 concernente il "Regolamento relativo all'applicazione delle sanzioni amministrative in caso di tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore delle camere di commercio, emanato ai sensi dell'articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 febbraio 2003, n. 27", con il quale è stato profondamente innovato il sistema sanzionatorio del diritto annuale.

Numerose sono le novità introdotte dalla normativa, tra le quali l'applicazione al diritto annuale di principi quali il favor rei e il ravvedimento operoso, previsti dagli articoli 3 e 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

In merito all'applicazione del principio del ravvedimento operoso, previsto dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, si ritiene opportuno ricordare che con circolare n. 3567/C del 16 ottobre 2003, questo Ministero aveva, nelle more dell'emanazione del regolamento, ritenuto che il contribuente tenuto al versamento del diritto annuale poteva avvalersi del beneficio di cui allo stesso articolo 13, applicando le misure della sanzione ridotta nel caso in cui il pagamento del diritto annuale avvenga entro 30 giorni o entro un anno dall'omissione del versamento.

Le imprese che si sono avvalse del beneficio del ravvedimento operoso hanno versato una sanzione pari ad un ottavo o ad un quinto del 10% del diritto annuale di riferimento, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni o entro un anno dalla scadenza del termine di versamento.

09/05 '05 10:58

0847055338

MAP Dircommercio ->>> CCIA

002/002

L'articolo 6 del regolamento 27 gennaio 2005, n. 54 ha, invece, disposto che nel caso di violazioni non constatate la sanzione è ridotta ad un ottavo o ad un quinto del 30 per cento, se il pagamento viene eseguito entro trenta giorni o entro un anno dalla scadenza del termine di versamento.

Questo Ufficio scrivente ritiene, in ciò confortato anche da un parere espresso in merito dall'ufficio legislativo del Ministero, che la sanzione così determinata non si applica ai ravvedimenti inerenti agli anni 2003 e 2004, anche se compiuti dal debitore dopo l'emanazione del decreto n. 54/2005.

Quanto sopra nel rispetto del principio di legalità (favor rei) previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

Il disposto dell'articolo 6, comma 1 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54 verrà, quindi, applicato con riferimento alle violazioni del diritto annuale dell'anno 2005.

CONGRESSE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO

Giova, infine, ricordare che i termini per usufruire del principio del ravvedimento sono scaduti per il diritto annuale dell'anno 2003, mentre per le violazioni del diritto annuale degli anni 2001 e 2002 il comma 2 dell'articolo 6 del decreto 27 gennaio 2005, n. 54 ha esteso la possibilità di accedere al ravvedimento operoso entro il 20 luglio 2005 versando una sanzione pari ad un quinto del 30%.

(favor rei?)

IL DIRETTORE GENERALE

Mario Spigarelli

M. Spigarelli

PIE

M

OSSERVAZIONI: